Civile Ord. Sez. L Num. 75 Anno 2019
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 04/01/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 5186-2017 proposto da:

LEX MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell'avvocato DONATO TOMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO BROGI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

2018

2454

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5706/2016 della CORTE D'APPELLO

di ROMA, R.G.N. 655/2014.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE:

la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito alla domanda risarcitoria proposta da Matteo Lex nei confronti del Ministero della Giustizia, per non avere, quest'ultimo, riconosciuto allo stesso la qualifica di Dirigente sanitario degli istituti penitenziari di Firenze in relazione all'attività lavorativa prestata tra il 1979 e il 1994;

la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie ricadesse sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il fatto costitutivo del diritto risarcitorio che si presume violato, si collocava interamente entro il *discrimen* temporale (1 luglio 1998) indicato dall'art. 69, co. 7, del d.lgs. n.165 del 2001 e che, ai fini del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e al corrispondente trattamento economico, la lesione del relativo diritto non era derivata dall'adozione del provvedimento del 2006, con cui l'amministrazione aveva conferito la qualifica dirigenziale esclusivamente per il periodo successivo a quello controverso, ma si era realizzata da quando venne posta in essere la condotta inadempiente, che il lavoratore avrebbe potuto far valere in giudizio tempo per tempo e fino al 1994;

per la cassazione della sentenza ricorre Matteo Lex con un unico motivo illustrato da memoria e il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE:

con provvedimento del Primo Presidente in data 22 febbraio 2018, in risposta ad una nota del Presidente Titolare della Sezione Lavoro, questa Sezione è stata autorizzata ad esaminare la questione di giurisdizione proposta nel presente ricorso, essendosi su di essa già ripetutamente pronunciate le Sezioni Unite;

con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ. e rubricato "Erronea attribuzione della giurisdizione a favore dell'autorità amministrativa in conseguenza di errore di fatto determinante difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia", la difesa di parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente supposto che la domanda originaria chiedesse la condanna del Ministero in relazione alla sola attività svolta dal 25/9/1979 al 30/5/1994, là dove il ricorrente non ne aveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mai indicato il *dies ad quem*; che il Giudice dell'Appello aveva, pertanto, inopinatamente introdotto detto termine; che, per evitare di incorrere nel vizio motivazionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto ascrivere l'inadempimento all'intera durata del rapporto con il Ministero della Giustizia, cessato nel 2008, quando, in forza del d.P.C.M. 1 aprile 2008, la sanità penitenziaria era confluita nel sistema sanitario nazionale e i rapporti di lavoro erano proseguiti con le Asl territorialmente competenti;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente, sotto le spoglie formali del vizio motivazionale, denuncia in realtà un errore di percezione nel giudicante circa l'intervallo temporale a cui riferire la domanda risarcitoria; siffatta critica si ricava dalla stessa formulazione della censura, che imputa alla Corte territoriale di aver artatamente fatto dire a Matteo Lex (..."mettendo in bocca al ricorrente...") che la domanda di condanna del Ministero si riferiva all'attività lavorativa svolta nel periodo 25/9/1979 – 30/5/1994;

tale essendo la sua formulazione, la doglianza, consistente nel denunciare l'inesatta percezione, da parte del Giudice, di circostanze presupposte (intervallo temporale a cui riferire la domanda dell'appellante) quale sicura base del suo ragionamento (riconduzione dell'intera vicenda nel periodo di esclusiva giurisdizione del Giudice amministrativo), in contrasto con quanto risultava dall'originaria domanda attorea, deve ascriversi nella fattispecie dell'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, co.1, n.4 cod. proc. civ.;

la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la statuizione contenuta nella sentenza d'Appello circa un errore di fatto che non si concretizzi in un errore di giudizio, ma che prospetti un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, costituisce motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n.4 cod. proc. civ. e non già di ricorso per cassazione (Cass. 19174/2016; Cass. n.25556/2008; Cass. n.11196/2007; Cass. n.9628/1994);

va rilevato che comunque, la censura è inammissibile, atteso che non risulta trascritto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che si denuncia erroneamente interpretato, e tanto in violazione del principio di specificità del ricorso;

a tanto aggiungasi che non risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 369, comma 2, n.4 cod. proc. civ.;

in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 13 del d.p.r. n.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso all'Adunanza Camerale del 13 giugno 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Napoletano)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale